

Rg 7 /2021

Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE FALLIMENTARE

ATTO ACCIDENTALE DEPOSITATO AL 2 FEB 2022

lp Carleo - 6/11/2022

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 10/2019;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da CARLO BOVOLENTA (BVLCL59D28D586D) in data 3.11.2021;

Rilevato che in data 27.1.2022 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti;

che in tale udienza i gestori dell'OCC hanno attestato il mancato superamento della maggioranza richiesta per la approvazione;

invero, sono pervenuti all'OCC i seguenti due voti espressi contrari:

- i) Creditore RIVA portatore di credito per euro 21.005,29
- ii) Agenzia delle Entrate – Riscossioni per euro 36.980,26

Che, dunque, l'accordo ha raggiunto il parere favorevole per euro 63.686,06 che corrisponde al 52,25% dei crediti;

che i parere negativi espressi ammontano ad euro 58.185,55, pari al 47,75%;

rilevato, in particolare, che il credito di Agenzia delle Entrate è pari, come dichiarato dai gestori dell'OCC nel corso dell'udienza del 27.1.2022, al 30, 34% e che, dunque, è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza;

visto il nuovo testo dell'art. 12 co. 3 quater l n. 37/12 a mente del quale *“Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

ritenuto, quanto al profilo della decisività del voto, che lo stesso sia stato attestato dal Gestore della crisi come sopra indicato;

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a353567ed032406 - Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38dc5abc9f9b37085398fe738cbcf68d



ritenuto, altresì, che sussista il requisito della convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria;

invero, BOVOLENTA non possiede né beni immobili né beni mobili; è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato per un reddito netto di euro 1350,00 su cui grava il pignoramento del quinto dello stipendio a favore di un creditore della massa (per un credito di euro 20.000,00) come da provvedimento del 5.7.2021 ;

che, di contro, con l'accordo oggi proposto il debitore offre quanto segue:

- messa a disposizione di finanza interna di euro 6000,00;
- messa a disposizione di finanza esterna di euro 16.2000;

con tale somma il debitore offre di pagare in 5 anni i seguenti creditori:

- i) spese del legale 100% per 2.918,00
- ii) spese dell'OCC 100% per 1.342,00 a saldo dell'acconto già ricevuto per euro 1.342,00
- iii) tutti altri creditori al 15%;

rilevato che – stante l'inesistenza di beni immobili e mobili in capo al debitore- tutti i crediti privilegiati sarebbero comunque da degradarsi al rango chirografario;

che, dunque, appare indubbiamente conveniente- rispetto all'alternativa liquidatoria- per Agenzia delle Entrate il presente accordo, con il quale le si offre la possibilità di soddisfare il proprio credito nella misura del 15%;

che la convenienza- anche per Agenzia delle Entrate- è data dalla durata dell'accordo (5 anni e non 4 come la procedura di liquidazione) e dalla presenza di finanza esterna per euro 16.200,00;

che, infatti, qualora venisse aperta la liquidazione l'Agenzia concorrerebbe, unitamente a tutti gli altri creditori, sulla sola quota pignorabile di 1/5 dello stipendio per 48 mesi, ossia euro $270 \times 48 = 12.960$, a fronte di un apporto offerto con la presente proposta di euro 18.200;

che, dunque, sussistendo entrambe le condizioni di cui all'art. 12 co. 3 quater l n. 3/12 indicato, deve omologarsi l'accordo proposto da BOVOLENTA CARLO dovendosi la maggioranza indicarsi in $52,25\% + 30,34\% = 82,59\%$;

ritenuto che le stesse argomentazioni valgono, ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 l n. 3/12, anche per il creditore RIVA per il quale – l'alternativa liquidatoria allo stesso certamente opponibile- non offrirebbe vantaggi;

invero, contrariamente a quanto sostenuto all'udienza del 27.1.2022, è irrilevante la natura del credito portato da RIVA, posto che la liquidazione del patrimonio aprirebbe



il concorso di tutti i creditori anteriori alla stessa senza distinzioni circa la origine del credito stesso;

Ritenuto, sotto il profilo della legittimità del procedimento, che l'accordo risponda ai requisiti di cui alla l. n. 3/12 e che, anche alla luce della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, lo stesso sia fattibile circa il piano sottostante alla proposta di accordo;

Quanto al primo profilo, infatti, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative. La valutazione sul punto è positiva. Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, come attestato anche dall'OCC;

Quanto al contenuto dell'accordo, **la proposta** prevede :

- Pagamento integrale delle prededuzioni stimate

- Pagamento al 15% di tutti i restanti creditori

Il Piano prevede : finanza interna: 100 euro al mese per 60 mesi; finanza esterna: 150 euro al mese per 24 mesi e 350 euro al mese per le successive 36 rate;

Circa la **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili. Vi è, infatti, agli atti l'impegno del terzo a versare complessivamente la somma di euro 16.200,00 nonché il contratto di lavoro a tempo indeterminato del debitore;

Considerato, del resto, non vi sono ragioni per contestare quanto indicato dall'OCC nella propria relazione attestativa. Si ricorda, infatti, che la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: i) l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi; ii) l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi. Nel caso di specie, la Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso



sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

P.Q.M.

- 1) OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da CARLO BOVOLENTA, secondo proposta e piano riportati in motivazione;
- 2) DISPONE che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l n. 3/12;
- 3) DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 co. 3 l n. 3/12, dalla data di omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
- 4) DISPONE l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente;
- 5) si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rimini, 27/02/2022

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Silvia Rossi

